

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE
ECONOMICA ORIZZONTALE**

Art. 1- DISCIPLINA

Le progressioni economiche sono uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti, nonché di riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati rilevanti per l'Amministrazione.

Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali, ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente e determinata e sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento.

Possono essere beneficiari delle progressioni economiche una percentuale non superiore a quelle stabilite dal CCDI e nel limite delle risorse finanziarie definite ed assegnate alla progressioni orizzontali in sede di contrattazione decentrata.

La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione delle progressioni economiche è determinata in modo distinto per ogni categoria.

La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- Per la categoria A, dalla posizione A1 alla posizione A6;
- Per la categoria B, dalla posizione B1 alla posizione B 8;
- Per la categoria C dalla posizione C1 alla posizione C6;
- Per la categoria D dalla posizione D1 alla posizione D7.

Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle vigenti disposizioni contrattuali.

La progressione economica orizzontale è riconosciuta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi e dal vigente regolamento, nei limiti delle risorse disponibili così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Le progressioni orizzontali sono finanziate con la parte disponibile del fondo.

Art. 2- PERIODICITA' DELLE SELEZIONI

Le selezioni vengono effettuate previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di personale in servizio a tempo indeterminato nell'ente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione.

L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

Art. 3- PROCEDURA

Entro i 30 giorni successivi alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo con cui vengono quantificate le risorse della parte stabile del fondo da destinare alle progressioni economiche, con determinazione del responsabile del servizio amministrativo, viene indetta la procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche e viene approvato il relativo bando.

Il bando di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio per almeno 7 giorni e comunicato a tutti i dipendenti.

I dipendenti interessati presentano entro il medesimo termine di pubblicazione del bando apposita istanza, corredata dal curriculum.

Il Responsabile del personale invita i Responsabili dei servizi ovvero il Segretario Comunale, nel caso la progressione riguardi personale appartenente alla categoria D, a provvedere alla compilazione delle schede di valutazione per la progressione economica di cui all' allegato A dei dipendenti assegnati alle rispettive aree secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

Sulla base della documentazione presentata dai dipendenti, delle schede trasmesse dai responsabili di servizio ovvero dal Segretario Comunale, nel caso la progressione riguardi personale appartenente alla categoria D, e della documentazione agli atti rilevante ai fini della progressione, formala graduatoria e la approva con determina, indicando il punteggio complessivo riportato da ciascuno.

Art. 4 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche orizzontali i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'ente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui è stato sottoscritto l'accordo annuale in sede di contrattazione decentrata che ha stanziato le risorse per le progressioni economiche orizzontali.

Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di trentasei mesi nella posizione economica iniziale di appartenenza per il personale in servizio a tempo indeterminato. Le selezioni necessarie a dare attuazione ai percorsi di sviluppo orizzontale avvengono con cadenza annuale.

Sono ammessi in graduatoria esclusivamente i dipendenti che hanno assicurato nell'anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico, una presenza in servizio pari almeno a 4/5 dell'ordinario orario individuale di lavoro, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza i seguenti:

- ferie, riposo compensativo;
- assenza per infortuni per cause di servizio;
- permessi sindacali per attività riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali;
- astensione per maternità;
- assenza per donazione sangue o protezione civile;
- assenza per permessi retribuiti ex art. 33, c. 3, L. n. 104/1992.

La sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto intervenuta nel triennio di riferimento per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione individuale o, comunque, successivamente ma comunque prima delle selezioni stesse, esclude il candidato dalla selezione per la progressione economica orizzontale.

Art. 5 - REQUISITI SPECIFICI PER LA VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 16, c. 3, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite a seguito di processi formativi.

I requisiti specifici sui quali si basano le selezioni sono i seguenti:

A) valutazione del personale del triennio precedente, che determina un punteggio massimo di 70 punti. Nel caso in cui la valutazione non sia stata effettuata per assenza o altre ragioni, vengono utilizzate quelle effettuate;

b) esperienza acquisita, intesa come anzianità nel profilo, fino al 20%, da calcolare in misura proporzionale agli anni;

C) attività formative debitamente documentate: per un punteggio massimo del 10%, in relazione di 5 punti per formazione certificata con superamento di esami finali e 0,50 per ogni giornata di formazione debitamente documentata.

Art. 6 – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

La selezione avviene sulla base dei criteri individuati agli artt. 4 e 5 e nei limiti dei punteggi di cui all'allegato A, (punteggi per l'attuazione del sistema di progressione orizzontale e valutazione per la progressione economica).

La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria nei limiti delle risorse finanziarie disponibili assegnate in sede di contrattazione decentrata.

A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, sarà preferito il dipendente con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più anziano di età.

L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

Art. 7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

ALLEGATO A
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
DIPENDENTI

DIPENDENTE:

CATEGORIA: -

UFFICIO:

Valutazione personale dipendente: Valore massimo 70 punti	Punteggio
1° anno _____ 2° anno _____ 3° anno _____ Media triennio _____ Calcolo modalità di assegnazione: 70:100=X: media triennio	
Esperienza acquisita: Valore massimo 20 punti	Punteggio
Fino a 5 anni: punti 5 da 6 a 10 anni: punti 10 da 11 a 15 anni: punti 15 oltre 15 anni: punti 20	
Attività formative: Valore massimo parziale 10 punti	Punteggio
Formazione certificata con superamento esame finale Punti 5 _____ Punti _____ Ogni giornata di formazione debitamente documentata punti 0,50 _____ Punti _____ _____ Punti _____ _____ Punti _____ _____ Punti _____ _____ Punti _____ _____ Punti _____ _____ Punti _____ _____ Punti _____	
TOTALE	Punteggio

